

Il consiglio dei superiori: origine ed evoluzione (Parte II)

The Council of Superiors: Origin and Evolution (Pars II)

Simone Pereira de Araújo¹

Sommario: L'argomento di questo contributo è stato suddiviso in due articoli. In questa seconda parte si presenta una ricerca circa la nascita della figura dei consiglieri affiancati ai Superiori a partire dagli Ordini Mendicanti nel secolo XIII fino ad arrivare alle Congregazioni religiose del XIX secolo. L'esistenza di persone messe accanto ai Superiori per aiutarli nel compito di governo, non è tanto una necessità organizzativa, come si può pensare con la nascita degli Ordini Mendicanti e delle Congregazioni moderne, chiamate «istituti dediti principalmente alle opere di apostolato», ma la consapevolezza che per un buon governo di Vita religiosa è necessario il discernimento spirituale fatto, non soltanto da colui che ha ricevuto la responsabilità maggiore di guidare i membri, ma tramite l'ascolto e la condivisione dei doni di tutti i confratelli.

Abstract: The subject of this contribution has been divided into two articles. In the second part, we may find a research about the birth of the figure of the councillors helping the Superiors, starting from the Mendicant Orders in the XIII century up to the religious Congregations of the XIX century. The existence of people near the Superiors, helping them in the task of government, is not really an organizational necessity as we may think through the birth of Mendicant Orders and of modern Congregations called "institutes mainly dedicated to the works of apostolate". It is the awareness that spiritual discernment is necessary for a good government of religious Life, not only by the one who received the greatest responsibility to guide the members, but by listening and sharing the gifts of all brethren.

¹ Suor Simone Pereira de Araújo, nata nel 1972, a Porto Feliz, SP, Brasile. Figlia di San Giuseppe del Caburlotto, dal 1995. Laureata in Pedagogia e Scienze religiose a San Paolo ha fatto Licenza e Dottorato in Diritto Canonico presso la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X a Venezia. Dal 2011 al 2016, in Brasile, è stata consigliera e segretaria provinciale, poi, dal luglio 2016, Vicaria dalla Superiora provinciale. Dal luglio 2017, abita nella casa generalizia a Venezia dove ha il compito di consigliera e segretaria generale del suo Istituto. Docente di Metodologia esegetica del CIC'83 nella Facoltà di Diritto Canonico San Pio X a Venezia.

Palavras Chave: Ordine, Congregazione, Istituti religiosi, Costituzione, Governo, Superiore, Consiglio.

Keywords: Order, Congregation, Religious Institutes, Constitution, Government, Superior, Council.

Introduzione

Le *Regulae Fusius Tractatae*² di San Basilio dimostrano che l'origine e il ruolo del consiglio nel monachesimo orientale iniziano proprio con lui, laddove esplicitamente stabilisce per il superiore: "*Omnia fac cum consilio*".

Per il monachesimo occidentale viene indicata come punto di partenza per l'origine della figura dei consiglieri la Regola di San Benedetto da Norcia. Egli, infatti, è il primo ad elaborare un capitolo esclusivo sulla figura dei consiglieri e l'importanza di Benedetto circa questo aspetto organizzativo va oltre in quanto egli prevede ben due organi consultivi: l'intera comunità riunita in consiglio e il consiglio degli anziani.

Dallo studio di queste prime regole si evince che l'esistenza dei consiglieri prima di essere prescritta da una Regola con un apposito capitolo, era già nella prassi³, la quale esigeva che il superiore, per motivi spirituali, prima di decidere, chiedesse sempre il consiglio dei monaci più saggi, che gli erano vicini.

Con gli Ordini Mendicanti la struttura di governo riceve un cambiamento, cioè, l'introduzione dei tre livelli di governo – generale, provinciale e locale – per una più agile soluzione dei problemi. Costatasi in questa evoluzione un Consiglio costituito quale presenza stabile relativamente al compito di collaborazione nel governo del su-

² Le cosiddette regole lunghe – tradotte da Rufino – PG 31 – queste perché sono le uniche che presentano la struttura di governo – Per la presentazione della struttura di governo della fraternità basiliana utilizzeremo il termine Regole lunghe prendendo il testo delle *Regulae fusius tractate*, reperibile in PG 31, 901-1305. Abbiamo scelto queste Regole, poiché è soltanto in questa raccolta – come afferma Turbessi – che viene trattato l'argomento dell'organizzazione monastica: la vita in comune, i doveri dei superiori e dei sudditi, le relazioni fraterne, le correzioni, la preghiera in comune, il lavoro (G. TURBESSI, *Regole monastiche antiche*, 139)..

³ A partire da Pacomio che cercava il consiglio dei monaci più vecchi nel deserto, pur essendo lui un superiore...

periore, tanto nelle questioni che richiedono il parere e il consenso, quanto in quelle più strettamente deliberative.

1 I consiglieri negli Ordini Mendicanti

Con la nascita degli Ordini Mendicanti, legati alla predicazione di Domenico di Guzman e Francesco d'Assisi⁴, i quali seppero offrire risposte concrete alle attese e alle aspirazioni degli uomini del secolo XIII, si inaugura una nuova fase per la Vita religiosa, più legata all'apostolato che alla contemplazione⁵.

Con i Mendicanti il concetto di Ordine assume il significato di un Corpo fortemente centralizzato e dipendente da un superiore generale⁶ a capo dell'intero Ordine.

La struttura di governo dei Mendicanti introduce una novità che determina la rottura con il modello Monastico, poiché ogni comunità locale forma un corpo organico sostenuto dalle fraternità locali riunite insieme e dipendenti fra loro, a differenza dei monasteri che erano autonomi e indipendenti anche se federati ad un'abbazia madre, come nel caso di Cluny e Citeaux.

L'unità della fraternità si fonda sulla professione delle stesse Costituzioni. A capo della fraternità, a rappresentare l'unità della co-

⁴ In questo lavoro prendiamo in considerazione soltanto i due principali Fondatori degli Ordini Mendicanti; tuttavia, va ricordata l'esistenza di altri Ordini che si trasformarono in Mendicanti oppure furono aggregati come tali, ad esempio gli eremiti trasformati in Mendicanti furono i Carmelitani, gli Agostiniani e i Serviti. Gli aggregati, nel secolo XVII, furono i Trinitari e i Mercedari. Per una conoscenza approfondita, oltre alle voci del *DIP*, si veda: A. LÓPEZ AMAT, *La vita consacrata: le varie forme*, 217-229.

⁵ La nuova società che sorgeva nel corso del secolo XII, «stava esigendo un modo nuovo di vivere la vita consacrata: ormai non soddisfacevano più né il monacismo – sia antico che moderno – né il canonicato regolare. Le condizioni dei tempi, per la nuova mentalità e la nuova sensibilità religiosa, reclamavano un nuovo modo di vivere il Vangelo con radicalità. E questo nacque agli albori del secolo XIII con i nuovi Ordini Mendicanti» (A. LÓPEZ AMAT, *La vita consacrata: le varie forme*, 179).

⁶ R. MOYA – G. ROCCA, «Ordine religioso», 794.

munità⁷, è il superiore, chiamato *Maestro*⁸, o *Priore*⁹ oppure *Ministro generale*¹⁰, a seconda degli Ordini.

I Capitoli generali, nati con Citeaux, continuano ad esistere, ad essi si aggiungono i Capitoli provinciali. Gli uni e gli altri hanno carattere elettivo, legislativo e amministrativo e costituiscono l'autorità suprema nell'Ordine o nella Provincia rispettivamente¹¹.

Sono celebrati anche capitoli locali, formati da tutti i membri della comunità, con carattere elettivo in alcuni casi, soprattutto quando si tratta di conferire uffici conventuali¹². Viene così favorita la corresponsabilità di tutti i frati nel dare concretezza alle prescrizioni¹³.

Il governo dei religiosi d'ora in poi si strutturerà sempre sui tre piani: locale, provinciale e generale, di conseguenza accade lo stesso per quanto riguarda i consiglieri affiancati ai rispettivi superiori.

⁷ J. G. MARTIN, «Regime», 1371.

⁸ Titolo del superiore generale dei Domenicani.

⁹ Titolo del superiore generale dei Carmelitani e Agostiniani.

¹⁰ Titolo del superiore generale dei Francescani.

¹¹ Con la nascita degli Ordini Mendicanti, soprattutto con i domenicani, si riscontra un cambiamento nella natura giuridica del Capitolo: mentre Citeaux ha conservato il carattere patriarcale dell'Abate, perno dell'Ordine benedettino, l'Ordine di Domenico introduce un organo di centralizzazione che non coincide col Maestro generale dell'Ordine ma col Capitolo, il quale va ad assumere un ruolo di preminenza, poiché ora le decisioni vengono prese in Capitolo. Tale prassi dei domenicani venne introdotta anche in seno agli antichi Ordini monastici dai papi che cercarono di rafforzare l'autorità dei Capitoli rispetto a quella dell'Abate; «così, nel 1297, Bonifacio VIII comunica al Capitolo di Cluny, e non all'abate, la sua intenzione di modificare gli statuti approvati precedentemente da Nicolò IV» (G. LESAGE, «Capitolo», 169).

¹² L'elenco delle questioni sottoposte al voto deliberativo del capitolo locale varia a seconda delle Costituzioni delle diverse famiglie religiose dei Mendicanti (A. SANNA, «Capitoli» 153), perciò, per una conoscenza specifica, è necessario consultare il diritto proprio di ciascuna.

¹³ Nella struttura di governo di questi Ordini sono presenti, soprattutto alle origini, alcuni elementi "democratici" come l'accento sul valore del voto a maggioranza assoluta e il diritto di ricorso riconosciuto ai vari livelli. Circa la questione della «democraticità» dei sistemi di governo dei Mendicanti, alcuni studiosi affermano che tali espressioni dovrebbero essere maggiormente precisate, perché sono elementi presenti all'origine, ma riformate con il tempo. (J.G. MARTIN, «Regime», 1374).

Tuttavia, le prime Regole o Costituzioni degli Ordini, tanto dei domenicani quanto dei francescani, non fanno subito menzione della figura dei consiglieri, bensì parlano di definatori, termine che non va inteso *tout court* come sinonimo di consigliere, senza una attenta storicizzazione¹⁴.

Nelle *Constitutiones Primaevae*¹⁵ dei domenicani constatiamo che i definatori avevano rilevanza all'interno dei Capitoli provinciali¹⁶ e generali¹⁷, poiché competeva loro emanare norme e decidere sulle questioni presentate dai Capitoli, tuttavia, concluso il Capitolo, si estingueva anche il loro ruolo.

L'evoluzione della figura dei consiglieri generali nell'Ordine domenicano è legata al perfezionamento della struttura organizzativa del medesimo e poiché questa era costantemente modificabile da cia-

¹⁴ Nel *DIP*, alla voce *Definitore* viene spiegato che in genere i definatori, nel diritto dei religiosi sono i consiglieri del superiore maggiore, sia generale che provinciale (M. MAYER, «Definatori», 404). Tuttavia consideriamo necessario consultare le Costituzioni attuali degli Ordini per capire in che senso i definatori sono consiglieri secondo il can. 627, poiché secondo l'articolo 202 delle Costituzioni dei Frati Minori essi sono un ente collegiale di governo quando prendono decisioni insieme al Ministro generale e consiglio quando prestano parere o consenso al medesimo che non ne è membro: «§1 Il Definitorio generale, in quanto ente collegiale a norma del diritto, è composto dal Ministro generale, dal Vicario generale e dai Definatori generali; in quanto consiglio del Ministro generale, invece, è composto dalle stesse persone di cui sopra, escluso il Ministro generale. §2 Alle sessioni del Definitorio generale possono essere chiamati, quando si tratta di cose di loro pertinenza, i Segretari e i Presidenti degli altri uffici o delle commissioni o consigli della Curia generale, affinché esprimano il loro pensiero. §3 Il Segretario generale funge da notaio in tutte le sessioni del Definitorio generale» (*Costituzioni generali dell'Ordine dei Frati Minori*, 96).

¹⁵ Per la presentazione della struttura di governo dei domenicani utilizziamo le *Constitutiones Primaevae* e il *Libro delle Costituzioni e delle Ordinazioni* (=LCO) attuali, documenti resi gentilmente accessibili dal Procuratore generale dell'Ordine dei Domenicani il Revdo Padre Philippe Toxé.

¹⁶ «Predicti igitur diffinitores tractabunt omnia et diffinient cum priore prouinciali» (*Constitutiones primaevae*, 15).

¹⁷ «Istj autem xij diffinitores duobus annis et xij priores prouinciales tercio anno cum magistro ordinis, omnia diffinient et constituent et tractabunt» (*Constitutiones primaevae*, 16).

scun Capitolo generale, la cui cadenza era inizialmente addirittura annuale, si ritiene in questa sede di non poterne seguire tutte le tappe¹⁸.

Per il livello provinciale possiamo constatare che la figura dei definitori, stabilita già nelle *Constitutiones Primaevae*, rimase sostanzialmente invariata, tanto che, secondo le Costituzioni attuali dell'Ordine, i definitori sono eletti durante il Capitolo provinciale tra i priori e i frati che vi partecipano, e hanno un ruolo nel definire le questioni ivi dibattute (LCO, art. 513). Finito il Capitolo, i definitori eletti, con altri membri, vengono a costituire il consiglio provinciale¹⁹.

Per il livello locale, possiamo constatare già nelle *Constitutiones Primaevae* l'origine dei consiglieri, laddove viene stabilito che, a consigliare il priore per la nomina del sottopriore, è appunto un consiglio *discretorum fratrum*²⁰ e non sono i definitori.

Per la fase iniziale dell'Ordine francescano²¹, dato che la “Regola Bollata” contiene solo direttive generali di governo, per la nostra questione va fatto riferimento alle *Constitutiones generales Narbonenses* del 1260²², le quali non prevedono ancora la figura dei consiglieri, ma danno ampio spazio ai definitori provinciali, che vanno a

¹⁸ Oggi il consiglio generale è costituito dai “socii” del Maestro scelti da lui, dopo una consulta dei provinciali, e dal procuratore generale dell'Ordine.

¹⁹ «Fanno parte del consiglio di provincia [...]: 1. l'ex priore provinciale immediatamente scaduto dall'incarico; 2. il reggente degli studi; 3. il socio del priore provinciale; 4. i definitori dell'ultimo capitolo provinciale fino al capitolo seguente; 5. i consiglieri eventualmente eletti dal capitolo provinciale fino al seguente capitolo» (LCO, art.366).

²⁰ «Prior autem conuentualis de consilio discretorum fratrum instituat subpriorem [...]» (*Constitutiones primaevae*, 21).

²¹ Per quanto attiene all'Ordine Francescano Minore la nostra presentazione si limita alla fase originaria e ai caratteri generali dell'Ordine a prescindere dalle loro divisioni e riforme.

²² Il testo delle prime costituzioni generali dei Francescani, conosciute come “Antiquae” oppure “Prenarbonenses”, approvate al Capitolo generale del 1239, è incluso nelle Costituzioni narbonensi del 1260. Facciamo, perciò, riferimento a queste perché come ci attesta Ilieș sono «le prime costituzioni [che] regolavano la vita dei frati, specie riguardo al governo» (A. AUREL ILIEȘ, «Dalla regola dei frati minori alle costituzioni generali», 151).

formare piuttosto un organo collegiale di governo, sia pur limitatamente al singolo Capitolo²³.

Molte sono infatti le funzioni ad essi assegnate, ad esempio nel Capitolo provinciale è davanti ai definitori (*coram definitoribus*) che vanno presentate le accuse più gravi; è in loro potere correggere il Ministro provinciale e «definire et expedire cum ipso omnia, quae ad provinciale Capitulum pertinebunt»²⁴. Il loro intervento, tuttavia, si ferma di fronte alle *Constitutiones* e alle *Ordinationes* che necessitano del consiglio e dell'assenso della maggioranza del Capitolo²⁵.

Al Capitolo generale partecipano i Ministri provinciali, un rappresentante dei Custodi e un Discreto²⁶ eletto nei Capitoli provinciali²⁷; fra questi, vengono nominati i definitori del Capitolo²⁸ che, durante la seconda parte del medesimo²⁹, si radunano per trattare e definire i vari problemi dell'Ordine. Concluso il Capitolo generale cessa anche l'ufficio dei definitori. Pertanto, dalle *Constitutiones Narbonenses*, si

²³ «subditi autem, qui fuerunt Definidores in praecedenti generali seu provinciali Capitulo, in proximo sequenti capitulo non sint Definidores» (*Constitutiones generales Narbonenses*, 462).

²⁴ *Constitutiones generales Narbonenses*, 462.

²⁵ «nullas tamen faciant constitutiones aut ordinationes ibidem absque maioris partis Capituli consilio et assensu» (*Constitutiones generales Narbonenses*, 462).

²⁶ Discreto è un consigliere dei superiore della comunità locale. Viene eletto dalla stessa comunità, se la comunità è grande (15-20 membri) si scelgono due Discreti.

²⁷ «Ad Generalis Capitulum conueniant Ministri omnes cum vno tantum honesto socio, & Custos electus a Custodibus, & vnus Discretus a Capitulo prouinciali electus» (*Constitutiones generales Minorum Alexandrinae*, in *Cronologia historico-legalis*, I, 186).

²⁸ «Generalis Capituli Diffinidores sint Minister, & vnus discretus subditus de qualibet Prouincia, in Prouinciali Capitulo ad hoc electus» (*Constitutiones generales Minorum Alexandrinae*, 186).

²⁹ Il primo atto del Capitolo generale era la *syndicatio Ministri generalis* cioè la discussione fatta dai Ministri provinciali sul governo del Generale, inchiesta che poteva anche concludersi con la deposizione del Ministro stesso. In seguito il Capitolo era aperto ad altri vocali: il rappresentante dei Custodi e un Discreto eletto nei Capitoli provinciali, così che ogni Provincia avesse tre rappresentanti al Capitolo generale (P. ETZI, *Attività di governo e prassi della consultazione*, 33).

evince che i definitori, dopo la conclusione del Capitolo, non formano il consiglio del superiore.

Questo istituto apparirà più tardi nelle Costituzioni del 1500 – *Constitutiones generales Minorum Alexandrinae* – laddove si prevede l'elezione di quattro definitori che, alla conclusione del Capitolo, costituiranno insieme al Ministro, al Custode e al Guardiano, il *Definitorio generale*, cioè, il gruppo dei definitori che resterà in carica da un Capitolo al successivo³⁰ e che corrisponde all'attuale consiglio del superiore.

Sulla figura dei consiglieri locali non troviamo nelle legislazioni antiche dell'Ordine una norma specifica circa la loro istituzione, poiché si sa che, sin dalle origini, la partecipazione consiliare al governo è dell'intera comunità riunita nel capitolo conventuale che è il «consiglio giuridico del superiore»³¹.

Per capire la situazione attuale e vedere quando il capitolo conventuale costituisca un unico consiglio giuridico del superiore occorrerebbe consultare le Costituzioni delle diverse Famiglie francescane.

2 I consiglieri nelle Congregazioni moderne

Per quanto riguarda la Vita religiosa della Chiesa del secolo XVI, nell'obiettivo del nostro lavoro, possiamo concentrarci sul modello della Compagnia di Gesù che stabilisce una struttura di governo fortemente gerarchizzata, dove l'autorità, secondo la concezione di Ignazio di Loyola, viene esercitata in forma monarchica.

Anche la maggior parte delle Congregazioni femminili di vita apostolica nate dal XVII al XIX secolo, si sono ispirate fortemente ai Gesuiti³².

³⁰ «Subinde eligant ex seipsis quatuor tantum Diffinitores [...] Quorum renuntiatio a Ministris, vel ab eo, qui tenet capitulum loco eius, cum Diffinitoribus in fine capituli» (*Constitutiones generales Minorum Alexandrinae*, 189-190).

³¹ Infatti nell'Ordine Francescano le singole fraternità non hanno un consiglio locale, il superiore convoca l'intera comunità in capitolo, chiamato capitolo conventuale, che ha il compito di «trattare su tutte le questioni che sono di comune interesse per il bene della Fraternità» (A. SANNA, «Capitoli» 152).

³² Tuttavia, come afferma Claudot con una differenza importante a livello locale: «nella comunità gesuita, il Superiore locale non è certo privo di potere, ma

2.1 *Il modello ignaziano*

2.1.1 La struttura di governo nella Compagnia di Gesù

I Gesuiti non adottarono le tipologie della Vita religiosa già esistenti, ma stabilirono un'organizzazione che fu considerata molto avanzata e rivoluzionaria rispetto ad altre forme in vigore in quel tempo³³.

Al vertice della struttura di governo ignaziano, si trova la Congregazione generale – assemblea di delegati provenienti da tutta la Compagnia – ma che non governa, poiché detiene solo il potere legislativo e viene raramente convocata³⁴.

Ignazio definiva l'autorità a partire da un concetto mistico e militare per cui egli volle costituire un superiore generale dotato di pieni poteri. Il Preposito generale viene eletto a vita dalla Congregazione generale, può tuttavia, in coscienza e a norma di legge, rinunciare al

l'autorità vi si trova ripartita su due capi: il Superiore e il Ministro. Nelle comunità femminili di prima del Concilio, la Superiora generale e provinciale disponevano di un potere forte, come nella Compagnia di Gesù; ma nello stesso tempo, la Superiora locale era, nei confronti delle sorelle, altrettanto sovrana, quanto una Abbadessa benedettina» (M. DORTEL-CLAUDOT, «Le strutture di governo e di partecipazione», 18).

³³ La novità della Compagnia di Gesù sta nel fatto che essa è un vero “Corpo apostolico” in cui la disponibilità per la pronta mobilità è un elemento essenziale. La provincia e la comunità locale non hanno potestà e devono cedere i membri per il servizio in altro convento o in altra provincia. Le grandi decisioni riguardanti la missione sono prese, non dal Capitolo provinciale, come presso i Domenicani, ad esempio, ma dal Capitolo generale, quindi il potere forte si trova al livello del Padre generale che, per i Gesuiti, è eletto a vita (M. DORTEL-CLAUDOT, «Le strutture di governo e di partecipazione», 17-18).

³⁴ Le informazioni sulla struttura di governo della Compagnia di Gesù e sugli uffici che la compongono sono reperibili in *Costituzioni della Compagnia di Gesù annotate dalla Congregazione Generale 34° & Norme Complementari approvate dalla medesima Congregazione*, ed. Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù, Roma 1997. Per citare le Costituzioni useremo la sigla Cost. SJ e per le norme complementari della 34°. Congregazione generale la sigla CG 34, accompagnata da *d.* per le disposizioni e § per i paragrafi come vengono indicati dalle Norme. Le Costituzioni e le norme complementari della Compagnia mi sono state gentilmente rese disponibili da Robert Danieluk, sj e da Luis Gonzales Quevedo, sj.

suo incarico, per un motivo grave che lo renda stabilmente incapace di attendere ai compiti del suo ufficio³⁵.

L'originalità dell'impostazione ignaziana del governo religioso sta nel fatto che il Preposito generale è dotato di un potere sull'intera Compagnia il che, però, non significa assolutismo in quanto la nomina dei vari superiori deve essere preceduta da una consultazione di tutti i membri³⁶.

Pur avendo come elemento forte dell'organizzazione la centralizzazione del potere, i Gesuiti hanno una grande capacità di mobilità in tutte le parti. Sicché la struttura di governo creata da Ignazio, che viene generalmente definita come "regime monarchico", secondo vari autori³⁷ non significa "dittatura".

L'autorità del Preposito generale deve essere diretta al servizio di tutti e gli è concessa mediante la comunità, poiché la potestà comunicata dal Sommo Pontefice non è trasferita al Preposito generale, ma alla Società e questa, riunita nella Congregazione generale, gli conferisce la potestà di governare la Compagnia.

I superiori, nei tre livelli – generale, provinciale e locale – sono aiutati da un consiglio e da altri ufficiali.

2.1.2 La figura dei consiglieri nel modello ignaziano

È nella IX parte delle Costituzioni di Santo Ignazio, intitolata: «Norme riguardanti il capo e il governo che ne discende»³⁸ che possiamo cogliere la struttura dell'organizzazione del governo nella Compagnia e le disposizioni che riguardano i consiglieri.

Tuttavia, per una comprensione più approfondita dell'ufficio dei consiglieri è necessario attingere alle Norme complementari formulate dalla Congregazione generale, che offrono spiegazioni più specifiche.

Oltre ai consiglieri i Gesuiti hanno i consultori e gli assistenti *ad providentiam*, tutti uffici creati per prestare aiuto ai vari superiori, secondo specifiche nature giuridiche.

³⁵ CG, d. 362, §1.

³⁶ CG, d. 340, §2.

³⁷ Soprattutto Suarez citato in G. LESAGE, «Capitolo», 169.

³⁸ Cost. SJ, Parte IX.

Consideriamo necessario presentare ognuno di questi uffici in questo contesto perché nella Compagnia di Gesù non si prevede soltanto il Superiore e il suo Consiglio, ma una struttura più ampia di uffici; inoltre, rimanendo in una lettura superficiale delle Costituzioni, correremmo il rischio di confondere gli Assistenti con i Consiglieri.

a) I Consultori

La prima figura che viene presentata al capitolo IV delle Norme Complementari³⁹, circa l'aiuto da prestare ai Superiori, è quella dei *Consultori*.

Tutti i Superiori, hanno come compito principale di cercare la volontà di Dio; ora viene stabilito che, per conoscerla più facilmente, devono avere i loro Consultori, che devono ascoltare, quando sono riuniti per una consulta comune. Tuttavia, se le questioni da decidere sono più complesse, i superiori possono ricorrere all'aiuto di esperti.

I superiori, per agire validamente, non hanno l'obbligo di chiedere ai consultori, né il loro consenso né il loro parere, salvi i casi particolari stabiliti dal Diritto proprio. Però, i superiori possono agire contro il parere unanime dei consultori, solo se hanno l'approvazione del Superiore Maggiore.

La norma 503 delle Costituzioni dei Gesuiti, prescrivere ai superiori locali l'obbligo di chiedere l'approvazione del provinciale per poter agire contro il parere unanime dei consultori:

Anche se la decisione non dipenderà dai suffragi di costoro, è bene che siano interpellati ed ascoltati. E il rettore terrà nel debito conto il parere dei più competenti. Ma se tutti fossero di parere contrario al suo, non si metterà contro tutti, senza trattarne col provinciale⁴⁰.

³⁹ Le Norme Complementari che utilizziamo in questo lavoro sono reperibili in *Costituzioni della Compagnia di Gesù annotate dalla Congregazione Generale 34° & Norme Complementarie approvate dalla medesima Congregazione*, ed. Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù, Roma 1997.

⁴⁰ Cost. SJ, [503].

Crediamo che la stessa cosa succeda per il provinciale nei confronti del generale, cioè, per agire validamente contro il parere unanime dei suoi consultori egli dovrà chiedere l'approvazione del Preposito generale.

Resta da capire cosa succederebbe se il Preposito generale volesse agire contro il parere unanime dei suoi consultori. Crediamo che questi non abbia necessità di chiedere l'approvazione del Pontefice, come suo Superiore, poiché, per gli affari più complessi, il Preposito si deve avvalere degli Assistenti *ad providentiam*, che possono dare il voto deliberativo. La questione meriterebbe comunque un maggiore approfondimento.

Riguardo al modo di costituire i consultori, essi sono nominati dall'immediato Superiore maggiore. Per la scelta dei consultori della comunità locale e di quelli provinciali, nella Compagnia, tutti i membri possono essere consultati dal Superiore maggiore e presentare un loro giudizio circa quelli che esercitano o possono esercitare l'ufficio di consultore. Inoltre possono scrivere al Preposito generale indicando persone adatte all'ufficio, se quelle in carica non soddisfano.

I consultori sono tenuti al segreto su quanto viene trattato nelle consulte, se poi, per caso, comunicano ad altri quanto è stato detto, i superiori sono tenuti ad usare, nei loro confronti, una "giusta severità", fino a privarli dell'ufficio, se è il caso⁴¹.

b) Gli Assistenti ad providentiam

Tutti i superiori provinciali sono tenuti ad aiutare il Preposito generale nel governo e compiono questo dovere per mezzo di Assistenti *ad providentiam*.

I suddetti Assistenti devono essere quattro e vengono eletti nella celebrazione della Congregazione generale.

Il loro compito è quello di «star vicino al Generale, con l'obbligo [...] di dire e di fare quanto sentiranno esser di maggior gloria di Dio»⁴².

⁴¹ CG 34, d. 357.

⁴² Cost. SJ, [779] 2.

Circa le loro qualità, oltre all'obbligo di natura giuridica – essere professi con quattro voti solenni – devono essere persone discrete e avere zelo per la Compagnia, nonché essere sinceri per compiere il loro obbligo di riferire al Preposito quanto vedono che debba essere detto: «la Compagnia avrà quattro assistenti, uomini discreti e zelanti del bene della Compagnia [...] con l'obbligo, davanti al loro Creatore e Signore, di dire e di fare quanto sentiranno esser di maggiore gloria di Dio»⁴³.

Per Ignazio questi assistenti acquistano un certo potere sull'operato del Preposito generale, soprattutto se questi dovesse commettere peccati gravissimi per i quali dovrebbe essere deposto dal suo ufficio.

Pertanto, se gli assistenti vengono a conoscere, nei riguardi del Preposito, una situazione gravissima che gli impedirebbe di governare la Compagnia, sono obbligati, mediante giuramento, ad informare e convocare la Congregazione generale e, insieme ad essa, a prendere le decisioni:

nel caso che (Dio non lo permetta!) fosse commesso qualcuno dei peccati, sufficienti a deporre dall'ufficio il Generale, non appena il fatto risultasse sufficientemente per mezzo di testimoni o fosse ammesso dall'interessato, i quattro assistenti saranno obbligati, sotto giuramento, ad informare e a convocare, mediante la firma di tutti o almeno di tre, la Compagnia alla Congregazione, vale a dire i provinciali, che saranno tenuti a radunarsi ognuno con altri due rappresentanti⁴⁴.

Questa prescrizione delle Costituzioni ignaziane ci permette di confermare quanto abbiamo dimostrato all'inizio di questo capitolo circa la struttura di governo organizzata da Pacomio.

Infatti, un precetto di Pacomio prevedeva la destituzione dell'Abate ad opera di un gruppo di uomini santi e timorati di Dio che fossero accreditati dalla testimonianza di tutti. Con Ignazio vediamo

⁴³ Cost. SJ, [779] 2.

⁴⁴ Cost. SJ, [782] 4.

che il precetto pacomiano, cioè la possibilità di destituire un superiore che non svolgesse il suo compito secondo la Regola o le Costituzioni dell'Istituto, viene fissato dal diritto proprio⁴⁵.

La deposizione di un Preposito tuttavia è eccezionalità ed è questo l'unico momento in cui gli Assistenti sono dotati di potestà, anche se di norma danno voti deliberativi; fuori di questa situazione, gli Assistenti hanno soltanto il compito di aiutare nel governo il Preposito, l'unico dotato di potestà per governare la Compagnia come dimostrano le Costituzioni: «...anche se gli affari importanti devono esser trattati con loro, la decisione, dopo averli ascoltati, spetterà sempre al Generale»⁴⁶.

L'incarico degli Assistenti *ad providentiam* dura fino alla nuova elezione, che deve farsi ad ogni Congregazione generale e può essere rinnovato.

Siccome la Congregazione generale si riunisce raramente, infatti, deve essere convocata per l'elezione del Preposito generale, oppure per trattare questioni di maggiore importanza, possiamo dire che gli Assistenti *ad providentiam* restano in carica per un tempo lungo, inoltre, non possono lasciarlo né per volontà propria, né per volontà del Preposito generale⁴⁷.

⁴⁵ A conferma di questa nostra constatazione riportiamo le interessanti affermazioni di Bangert circa il recupero di Pacomio operato da Sant'Ignazio: «le *Costituzioni* [dei Gesuiti] affondavano le radici nei primi secoli della chiesa, salvando uno dei concetti fondamentali della Vita religiosa inaugurato da Pacomio, il superiore quale padre spirituale del singolo individuo. Nell'evoluzione del monachesimo lungo i secoli, la pratica *in commendam* secondo la quale, per ragioni finanziarie o altre, il compito di abate veniva "commesso" a chi non faceva parte della comunità aveva dato risultati disastrosi. Allontanando dalla comunità la sola persona che per regola aveva la responsabilità di insegnamento e di guida nel campo spirituale e temporale, si era venuto ad intaccare un cardine basilare della Vita religiosa. Insinuandosi tra le rovine accumulate attraverso secoli, Ignazio riportò alla luce la perla preziosa che è alla base dell'intimo rapporto che il superiore deve instaurare tanto con il singolo religioso quanto con Cristo. Sotto questo punto di vista ritornava alla luce, nella Roma rinascimentale, il deserto egiziano di Pacomio» (*Storia della Compagnia di Gesù*, 56).

⁴⁶ Cost. SJ, 805.

⁴⁷ CG 34, d. 376, §2.

Il Preposito generale, tuttavia, ha il diritto e, in alcuni casi dovrà esercitarlo, di sostituire gli Assistenti *ad providentiam*⁴⁸.

Se succede una sostituzione, il nuovo Assistente *ad providentiam* viene nominato dal Preposito generale, che, per la validità del suo atto, deve chiedere l'approvazione della maggioranza degli Assistenti *ad providentiam* e dei Superiori provinciali. Fino a quando tale approvazione non è data, questo nuovo Assistente non ha diritto di esprimere il suo parere⁴⁹.

c) I Consiglieri

Nella Compagnia di Gesù, oltre ai Consultori e agli Assistenti *ad providentiam*, sono previsti i Consiglieri che compongono appunto il consiglio del Preposito generale.

Tale consiglio è composto di dodici membri, ne fanno parte: gli Assistenti *ad providentiam*, gli assistenti Regionali⁵⁰, i consiglieri generali ai quali è affidato dal Preposito un settore o aspetto della vita della Compagnia.

I consiglieri generali non vengono eletti, ma nominati dal Preposito generale durante la Congregazione Generale.

Una stessa persona può cumulare più incarichi, tuttavia, il Segretario della Compagnia, che è anche il Segretario del consiglio, non può essere consigliere generale⁵¹.

Circa la durata dell'incarico dei consiglieri generali, viene raccomandato, che coloro che non sono Assistenti *ad providentiam*, siano mantenuti nell'incarico per sei o otto anni e che, quando si tratterà di sostituirli, possibilmente non siano sostituiti tutti nello stesso tempo⁵².

⁴⁸ In caso di morte; se, sentiti gli altri Assistenti, li giudica indegni o inadatti all'incarico; se, sentiti gli altri assistenti, li giudica così inadatti, che se ne prevede un grave danno per la Compagnia; se devono essere assenti per lungo tempo e, se a motivo della salute, non possono adempiere i loro compiti.

⁴⁹ CG 34, d. 376, §5.

⁵⁰ Una Assistenza è formata da un gruppo di Province. Il preposito nomina l'assistente regionale scegliendolo da una terna di nomi proposta dagli elettori o dai Provinciali di ogni Assistenza.

⁵¹ CG 34, d. 380, §§1, 2 e 3.

⁵² CG 34, d. 381, §1.

È possibile che un consigliere generale debba assumere l'incarico di assistente Regionale, in tal caso dovrà lasciare l'incarico di consigliere. Per sostituirlo, al di fuori della Congregazione Generale, il Preposito generale è tenuto a chiedere ai Provinciali dell'Assistenza Regionale interessata, di proporre tre nomi di possibili candidati: tra questi nominerà il nuovo consigliere Generale⁵³.

Un'altra situazione che può verificarsi, è la necessità di nominare, al di fuori della Congregazione Generale, un consigliere generale che non sarà né Assistente *ad providentiam*, né Assistente Regionale. Per questa nomina, il Preposito generale dovrà sentire il parere degli altri consiglieri generali e chiedere il voto deliberativo degli Assistenti *ad providentiam*⁵⁴.

La funzione dei consiglieri generali consiste nel collaborare con il Preposito per determinare linee di governo e seguirle. Sono liberi di proporre al Generale problemi da trattare, all'infuori di quelli che lo stesso Preposito ha preso in considerazione e ha presentato loro. Sono infine chiamati a promuovere un discernimento sugli affari di maggiore importanza per l'intera Compagnia⁵⁵.

Il Preposito generale, poiché dotato di piena potestà sulla Compagnia, può decidere da solo di costituire un gruppo ristretto all'interno del consiglio, per trattare problemi di amministrazione e questioni che non richiedono l'intervento di tutti i Consiglieri. Tuttavia, viene raccomandato che i quattro Assistenti *ad providentiam* facciano parte di questo gruppo e, inoltre, che abbiano una certa stabilità nel gruppo, cioè che non siano cambiati né troppo spesso, né più membri contemporaneamente⁵⁶.

Per quanto riguarda i consiglieri provinciali e locali, le Costituzioni della Compagnia stabiliscono che essi devono essere assegnati ai rispettivi superiori, ai quali spetta la decisione dopo averli ascoltati.

⁵³ CG 34, d. 381, §2.

⁵⁴ CG 34, d. 381, §3.

⁵⁵ CG 34, d. 382, §1.

⁵⁶ CG 34, d. 382, §2.

Non viene precisato il numero dei consiglieri e neppure la durata dell'incarico. Viene soltanto stabilito che siano «più o meno numerosi secondo le esigenze e l'importanza degli affari loro affidati»⁵⁷.

Non viene neppure descritto il modo in cui costituire il consiglio, sia provinciale che locale, ma poiché le Norme complementari stabiliscono che il modo di procedere nella Compagnia è quello del «discernimento spirituale in comune»⁵⁸ crediamo di poter affermare che i consiglieri provinciali e locali sono nominati dai superiori maggiori dopo un discernimento comunitario, dove viene realizzata anche la consultazione delle comunità, simile a quella che si realizza per la nomina dei consultori, come abbiamo sopra presentato.

La figura dei consiglieri provinciali e locali è molto simile a quella dei consultori del Preposito generale e le Costituzioni stabiliscono che i superiori provinciali e locali decidono «una volta che li abbiano ascoltati»⁵⁹ per cui possiamo affermare che ai consiglieri, così come ai consultori non è richiesto il consenso, ma soltanto il parere, poiché sono aiutanti nel governo, sprovvisti di ogni potestà.

Come abbiamo dimostrato, l'originalità della struttura di governo ignaziano sta nella forte centralizzazione del governo generale, e di fatto, nonostante il Preposito conceda l'autorità ordinaria ai superiori maggiori delle province o regioni, essa deve essere esercitata «con la sua direzione e in dipendenza da lui»⁶⁰.

Questo ci porta a concludere che nella Compagnia di Gesù e in tutti gli Istituti religiosi che prendono come modello la loro struttura di governo, il consiglio è soltanto un organo di collaborazione nel governo, che è personale dei superiori.

2.2 *La struttura di governo negli Istituti dediti alle opere di apostolato*

Nel corso dei secoli, dal XVII al XX, sorsero nella Chiesa nuove forme di Vita consacrata che, rompendo con il modello della vita con-

⁵⁷ Cost. SJ, 810.

⁵⁸ CG 34, d. 403, §2.

⁵⁹ Cost. SJ, 810.

⁶⁰ CG 34, d. 391, §2.

templativa e della clausura, diedero vita a molti Istituti religiosi dediti ai più svariati campi di servizio⁶¹.

In quest'epoca una vasta gamma di Fondatori, con i loro Istituti religiosi⁶² arricchirono la Chiesa e la società, mediante la loro missione. Organizzandosi con un governo centralizzato che faceva sostanzialmente riferimento alla struttura di governo della Compagnia di Gesù, ridussero l'influenza delle assemblee e dei Capitoli che venivano celebrati periodicamente e diventavano l'autorità straordinaria degli Istituti.

Per illustrare concretamente la configurazione della struttura di governo degli Istituti nati in questa fase, sia maschili che femminili, abbiamo scelto di presentare brevemente due Congregazioni, entrambe veneziane, quella delle Scuole di Carità dei fratelli Cavanis, il cui progetto, inizialmente rinviato «a tempi migliori» veniva a rispondere all'esigenza di ripristino delle corporazioni dedite all'insegnamento e all'educazione della gioventù e, per il ramo femminile, quella delle Figlie della Carità, le cosiddette Canossiane, volte ad iniziare un'opera di Carità ramificata nella scuola, nella catechesi parrocchiale e domestica e nell'assistenza spirituale dei malati.

⁶¹ Come ad esempio la riabilitazione delle donne emarginate, la cura dei malati, l'educazione scolastica e la formazione cristiana dei bambini, adolescenti e giovani abbandonati e poveri, l'assistenza agli emigrati, la predicazione delle missioni nelle parrocchie, la diffusione delle devozioni, l'apertura missionaria, ecc. Oltre all'aspetto dell'apostolato, constatiamo altre novità come ad esempio: la possibilità che le religiose uscissero dalla clausura, per le opere di carità; l'uso dell'abito secolare, soprattutto per quelli che si impegnavano nell'assistenza ai malati poveri a domicilio; l'emissione di voti semplici in luogo dei voti solenni.

⁶² Citiamo a titolo di esempio: L'Unione Romana dell'Ordine di S. Orsola (*Annuario Cattolico d'Italia*, 751); le Figlie della Carità di San Vincenzo di Paoli (*Ibid.*, 696); la Congregazione della Passione di Gesù (detta dei *Passionisti*) (*Ibid.*, 669); la Congregazione del Santissimo Redentore (detta dei *Redentoristi*) (*Ibid.*, 670); la Società Salesiana di San Giovanni Bosco (detta dei *Salesiani*) (*Ibid.*, 681); le Figlie di Maria Ausiliatrice (detta delle *Salesiane di don Bosco*) (*Ibid.*, 699); le Figlie di San Giuseppe del Caburlotto (*Ibid.*, 702).

2.2.1 Congregazione delle Scuole di Carità: Cavanis⁶³

Con l'approvazione della Congregazione dei Fratelli Cavanis⁶⁴ da parte dei competenti organi romani, attraverso il *breve* apostolico *Cum christiana*⁶⁵ e la successiva approvazione delle Costituzioni⁶⁶ viene a definirsi una struttura di governo particolarmente interessante per ciò che riguarda l'elezione del superiore e la figura dei consiglieri.

Il Decreto di erezione del 1820, prevede la dipendenza dall'Ordinario del luogo con l'esclusione dell'organizzazione interna: la disciplina e l'amministrazione dipendono da un superiore col titolo di Direttore aiutato da due consultori eletti a maggioranza dei membri⁶⁷.

Tra i due fratelli fondatori si possono cogliere delle divergenze sulla figura del superiore provinciale. Per Padre Marco era «indispensabile che in ogni singolo stato ci fosse un superiore provinciale per dare “un po' di centro” alle case della Congregazione, e “conforto di guida” alle fondazioni nascenti»⁶⁸. Questa era una soluzione di compromesso imposta dalle contingenze storiche, per cui padre Marco si trovava nella necessità di rinunciare all'unità della Congregazione pur di non comprometterne il futuro riconoscimento da parte del governo

⁶³ La Congregazione delle Scuole di Carità, fondata dai fratelli Antonio Angelo e Marco Antonio Cavanis, ambedue sacerdoti veneziani dell'inizio '800, è un Istituto clericale di Diritto pontificio di sacerdoti, di diaconi e di fratelli, che ha la missione di educare la gioventù, in aiuto alla famiglia, tramite la scuola o altre iniziative compatibili con il progetto dei Fondatori (*Costituzioni e Norme*, 1).

⁶⁴ I riferimenti storici usati per la presentazione di questa Congregazione si trovano in SACRA CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM OFFICIUM HISTORICUM, *Venetiarum beatificationis et canonizationis servorum Dei Antonii Angeli et Marci Antonii Cavanis, Fratrum, sacerdotum fundatorum congregationis cler. saec. a scholis charitatis vulgo instituti cavanis*. Positio super introductione causae et virtutibus ex officio concinnata, Romae 1979. D'ora in poi verrà citata come *Positio Cavanis*. Questo documento e le Costituzioni attuali della Congregazione mi sono stati gentilmente resi disponibili dal Revdo Padre Giuseppe Moni.

⁶⁵ Il documento emanato da Papa Gregorio XVI è reperibile nell'archivio dell'Istituto Cavanis a Venezia con la seguente collocazione: AICV, b. 18, LM, f. 1.

⁶⁶ *Positio Cavanis*, 516.

⁶⁷ *Positio Cavanis*, 314.

⁶⁸ *Positio Cavanis*, 479.

austriaco⁶⁹. Padre Antonio, invece era contrario, poiché si ispirava al modello della Congregazione dell'Oratorio di san Filippo Neri, e quindi escludeva la presenza di un superiore; le case, nel suo concetto dovevano essere indipendenti le une dalle altre, i superiori avrebbero dovuto essere i Vescovi delle Diocesi nelle quali l'Istituto fosse presente⁷⁰. Oltre alla figura del provinciale, per Padre Antonio era inconcepibile un superiore unico per tutta l'istituzione⁷¹.

In questa fase iniziale i fondatori avevano il diritto di nominare liberamente il proprio successore⁷². È quanto si verifica con l'aggravarsi delle condizioni di salute di Padre Antonio che dava le dimissioni nominando il suo sostituto. Tuttavia il Patriarca di Venezia intervenne con una consultazione segreta per conoscere il desiderio dei membri. Tale intervento del Patriarca da un lato rivela la sollecitudine della Chiesa per l'Istituto, dall'altro lascia intendere l'importanza e la vitalità del consiglio dei membri stessi⁷³.

Già il *piano* del 1814 presentato dai Fondatori stabiliva la figura di consiglieri da affiancare al superiore: «la dipendenza di tutti da un superiore col titolo di *direttore*, la scelta fatta a pluralità di voti da tutto il corpo di *due consultori*, i quali assistano il direttore coll'opera e col consiglio»⁷⁴. Di fatto essi dovevano essere eletti con la maggio-

⁶⁹ *Positio Cavanis*, 489.

⁷⁰ *Positio Cavanis*, 479.

⁷¹ «Quanto al superiore generalissimo, io non me lo son mai sognato» (*Positio Cavanis*, 489). Soltanto nel 1865, dopo l'approvazione delle Costituzioni (1836), la Congregazione dei Vescovi e Regolari, stabilì che il superiore fosse unico per tutta la Congregazione col titolo di Preposito generale e che vi fosse un superiore comune per tutte le case di ogni singolo Stato col nome di superiore provinciale (*Positio Cavanis*, 489).

⁷² La Sacra Congregazione dei Vescovi aveva stabilito che i Fondatori, essendo superiori *a iure*, avevano il diritto di dare alla loro corporazione «quella forma di governo che meglio credessero conveniente» (*Positio Cavanis*, 762).

⁷³ All'insaputa dei Fondatori, il Patriarca Pietro Aurelio Mutti, fece raccogliere segretamente e separatamente dai singoli sacerdoti della casa di Venezia e di Lendinara (RO) i loro voti per conoscere il desiderio dei membri circa colui che doveva sostituire il Preposito generale (*Positio Cavanis*, 764).

⁷⁴ *Positio Cavanis*, 330.

ranza dei voti di tutti, fatto che richiama la celebrazione di un Capitolo elettivo⁷⁵.

Attualmente, la Congregazione dei Cavanis, presenta nelle proprie Costituzioni⁷⁶, la struttura di governo stabilita dal CIC83.

2.2.2 Figlie della Carità, Serve dei Poveri: Canossiane

La struttura di governo creata da Maddalena di Canossa⁷⁷ fu il risultato dell'organizzazione dei tre *rami* di servizio di carità (*scuole di carità, dottrina, ospitali*) che stavano alla base del suo carisma: la carità per Dio e per i fratelli⁷⁸.

Nelle regole originali⁷⁹ infatti troviamo le ragioni che fondano questa struttura di governo che può essere considerata un «intelligente

⁷⁵ In principio i Padri Fondatori iniziarono la loro attività apostolica in mezzo alla gioventù senza pensare alla fondazione di una Congregazione, infatti il loro *piano* non prevedeva l'emissione dei voti, ma solo il sacerdozio (*Positio Cavanis*, 310-313). Tuttavia è interessante constatare l'esistenza, già nel primo *piano*, di un elemento proprio delle Congregazioni religiose, cioè il consiglio, anche se formato soltanto da *due consultori* e notare la partecipazione di tutti i membri nella scelta di questi consiglieri. Di fatto essi dovevano essere eletti con la maggioranza dei voti di tutti, cosa che richiama la celebrazione di un Capitolo elettivo, anche se non veniva esplicitamente considerato tale.

⁷⁶ *Costituzioni e Norme*, ed. Congregazione delle Scuole di Carità, Roma 2008.

⁷⁷ L'Istituto delle Suore Figlie della Carità, Serve dei poveri, chiamate Canossiane (*Annuario Cattolico d'Italia*, 696), sorse all'inizio dell'800, dal cuore materno e dell'anima apostolica della Fondatrice, Santa Maddalena di Canossa. La canonizzazione della Santa avvenne il 2 ottobre 1988 con Papa Giovanni Paolo II (*I duecento anni*, I, 18). Per la presentazione di questa Congregazione utilizziamo il testo originale delle Costituzioni e i due volumi della Storia dei duecento anni della medesima Congregazione, documenti resi gentilmente disponibili dalla Revda Suor Laura Venturi.

⁷⁸ Il progetto di Maddalena consisteva nel servire Cristo nei poveri con un'opera di carità divisa in tre *rami* fondamentali: la scuola di carità, la catechesi nelle case e nelle parrocchie, l'assistenza spirituale ai malati (*I duecento anni*, I, 17).

⁷⁹ Maddalena per scrivere le sue Regole si ispirò sostanzialmente a tre Regole dell'epoca: delle Visitandine di san Francesco di Sales, della Compagnia di Gesù, di San Vincenzo de' Paoli che ne ricavò grande influsso perché vi trovava il modello più prossimo ai suoi desideri (*I duecento anni*, I, 30).

decentramento, secondo i settori di attività, in un'armonica coordinazione di tutto l'andamento della casa»⁸⁰:

abbracciando questo [Istituto] però tanti vari Rami, possibile non sarebbe che la Superiora potesse a tutto bastantemente provvedere e supplire a tante varie cose. Perciò è che ritenendo in ogni Casa l'autorità del decidere nella Superiora quasi contro converrà aggiungere alcuni altri affissi nei quali le Sorelle a questi elette col titolo di Assistenti alla Superiora, divenghino d'aiuto alla medesima, dovendo poi ad essa rimettersi e riportarsi per la conclusione di tutti gli affari ed a queste Assistenti dovranno le Sorelle tutte prestare nelle mansioni ad esse affidate lo stesso rispetto e la medesima obbedienza che alla Superiora medesima⁸¹.

Per una comprensione più approfondita di questa norma è bene ricordare che le *Case* delle suore Canossiane, dall'inizio della fondazione fino al 1936, erano costituite in *case primarie* e *case filiali*, «unite tra loro da legami di carità, ma autonome»⁸².

Queste case, sia le primarie che le filiali, secondo la Regola originaria, avevano autonomia nell'eleggere la propria superiora, nell'organizzare la vita dei propri membri e amministrare i beni che possedevano. Da questo comprendiamo cosa significhino le parole della suddetta Regola «in ogni Casa»⁸³.

Per ogni casa si prevedeva una superiora dotata di autorità propria, che svolgesse il suo compito con l'ausilio di *Assistenti*, cioè, della *Sotto Superiora*, della Maestra delle novizie, delle Ministre (presidenti) delle scuole di carità, delle Dottrine e dell'Ospitale.

⁸⁰ *I duecento anni*, I, 28.

⁸¹ M. DI CANOSSA, *Regole dell'Istituto delle Figlie della Carità*, 67.

⁸² *I duecento anni*, II, 309.

⁸³ M. DI CANOSSA, *Regole dell'Istituto delle Figlie della Carità*, 67.

La Superiora e la *Sotto Superiora* erano elette dalla comunità, ma le altre assistenti, erano elette dalla Superiora «circa quattro mesi dopo la sua elezione»⁸⁴.

Possiamo constatare già dalla fase iniziale di questa Congregazione l'esistenza di un consiglio affiancato alla superiora al quale sono assegnati dei tempi e dei compiti precisi:

Una volta ogni quindici giorni, e tutte le volte che la Superiora lo giudicherà nel Signore, si uniranno tutte sei a trattare degli affari relativi all'avanzamento del bene nelle varie mansioni, ed in pieno della buona condotta tutta della Casa, e nell'economia di quella rivedendo i conti delle spese e di tutto ciò che ad essa Casa sarà relativo⁸⁵.

Soltanto nel 1927, quando l'Istituto sarà unificato sotto la guida di una Superiora generale nominata in quell'unica occasione⁸⁶, direttamente dal Sommo Pontefice, venne istituito giuridicamente il consiglio generale, eletto per la prima volta dal primo Capitolo generale in quel medesimo anno.

È interessante notare però che, nonostante il termine *consigliere* non venisse esplicitamente usato nelle Regole originali, quello di *Assistenti* corrispondeva a consigliere perché il modo di agire della superiora insieme ad esse dimostra chiaramente l'esistenza di un consiglio come possiamo dedurre dalle seguenti parole della Regola:

Le Sorelle Assistenti, ascoltato quanto dalla Superiora verrà proposto, con ogni umiltà, con ogni carità, pace e dolcezza esponcano l'una dopo l'altra quello che sinceramente ne giudicano nel Signore, rendendo esse pure colla me-

⁸⁴ M. DI CANOSSA, *Regole dell'Istituto delle Figlie della Carità*, 68.

⁸⁵ M. DI CANOSSA, *Regole dell'Istituto delle Figlie della Carità*, 69.

⁸⁶ «Sua Santità, nell'udienza concessa al Card. Prefetto (S. Congregazione dei Religiosi) addì 11 gennaio corrente anno, dopo aver approvato l'unione di tutte le Famiglie e Case Canossiane sotto la dipendenza di una Superiora Generale e suo Consiglio, si degnò nominare agli uffici generalizi, per questa volta soltanto, ossia per il prossimo sessennio a datare dalla nominata udienza, le seguenti Suore» (*I duecento anni*, II, 385).

desima ingenuità e semplicità conto all'unione delle Mansioni alle loro cure commesse, rimanendo poi contente tutte della conclusione che farà la Superiora⁸⁷.

Maddalena di Canossa non aveva previsto nella Regola la figura della Superiora generale e giustificava «che l'unione che doveva regnare tra le case doveva essere un legame di pura carità»⁸⁸.

Tuttavia, la medesima Fondatrice, «si comportava come una vera Generale»⁸⁹ nei riguardi di tutte le case che pure aveva fondato autonome.

Con questo suo atteggiamento possiamo ipotizzare che, probabilmente nel suo progetto, fosse compresa la figura di una superiora generale con un consiglio, ma dal momento che il potere civile e quello ecclesiastico, all'epoca, non approvavano istituzioni di struttura unitaria, essa trovò questo modo per poter concretizzare la sua opera.

Il fatto che Maddalena di Canossa non avesse stabilito nella Regola la figura di una superiora generale generò lunghe divergenze tra le canossiane che si schierarono tra quelle che volendo rimanere letteralmente fedeli alla Regola, non accettavano l'inserimento di questa figura nel governo della Congregazione e quelle che erano «profondamente convinte della necessità di una Generale»⁹⁰ quale garanzia di «unità dello spirito nelle varie case per il presente e per l'avvenire», secondo l'orientamento del Patriarca di Venezia, Giuseppe Sarto, loro protettore dal 1900 al 1903.

Tale questione era ancora aperta dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico nel 1917, che chiedeva a tutti gli Istituti di rivedere le loro Costituzioni⁹¹.

⁸⁷ M. DI CANOSSA, *Regole dell'Istituto delle Figlie della Carità*, 70.

⁸⁸ *I duecento anni*, II, 375.

⁸⁹ *I duecento anni*, II, 375.

⁹⁰ *I duecento anni*, II, 376.

⁹¹ Le Canossiane si presentavano nuovamente in conflitto e la questione di fondo verteva sul fatto che dovevano scegliere tra «l'essere comunità strettamente dipendenti dalla Chiesa locale, oppure comunità inserite sì in una diocesi e lealmente collaboranti in essa, ma pure esenti, perché di Diritto pontificio». Dopo alcuni anni travagliati, finalmente dal 10 al 18 dicembre 1926, si celebrò l'Assemblea generale, nella casa di Verona, che sempre ebbe un ruolo preminen-

L'attuale struttura di governo delle Figlie della Carità risponde pienamente alle disposizioni del CIC83.

Conclusione

Circa l'evoluzione di questo istituto giuridico possiamo constatare che, benché il contesto socio-politico-religioso nel corso dei secoli abbia attraversato significativi cambiamenti, così come la figura dei Superiori che ebbero più o meno potestà a seconda dei tempi, i consiglieri ebbero sempre la funzione di ausilio nel governo e mai furono dotati di capacità decisionale.

Possiamo asserire che avvenne un'evoluzione circa la struttura giuridica, e cioè, da un gruppo indefinito di persone capaci, vicine ai superiori, tuttavia senza indicazione di numero e di termine per l'incarico, si passò ad un'istituzione organica, stabile, con membri eletti o nominati affiancati ai superiori, con preciso termine per lo svolgimento dell'incarico, generalmente limitato al periodo tra un Capitolo e il successivo.

Va poi osservato che l'evoluzione della struttura del consiglio dei superiori dipende dalla specifica caratteristica del governo che un Fondatore determina per il proprio Istituto, affinché possa meglio attendere allo scopo dell'istituzione stessa.

Ad esempio, nella Compagnia di Gesù, constatiamo una struttura molto più ampia di quella della maggioranza degli Istituti religiosi.

I Gesuiti, infatti, oltre ai consiglieri dei superiori dei vari livelli, hanno le figure di consultori, di esperti e di Assistenti *ad providentiam* per il governo generale, fermo restando la decisione finale personale del superiore.

Non abbiamo trovato nessuna struttura di governo che non prevedesse i consiglieri. È così anche nella Congregazione delle Scuole di Carità, dei fratelli Cavanis, che in quanto Fondatori rivendicavano a sé il diritto di governare l'Istituto.

te su tutte le altre case, che «portò l'Istituto all'unione di tutte le case canossiane» e nel gennaio del 1927, Papa Pio XI nominò la Superiora generale e ratificò l'elezione fatta dal Capitolo delle sue quattro consigliere (*I duecento anni*, II, 382-385).

La stessa situazione si riscontra per l'Istituto delle Serve della Carità Canossiane. Anzi, per loro intervennero le gerarchie della Chiesa per stabilire una Superiora generale affiancata da un consiglio generale per governare l'intero Istituto e garantire così l'unità della Famiglia religiosa.

Possiamo concludere che l'indicazione di persone poste accanto ai Superiori per aiutarli nel compito di governo, non è dovuta solo ad una necessità organizzativa, ma alla consapevolezza che per un buon governo della Vita religiosa è necessario il discernimento spirituale, raggiunto non soltanto personalmente da colui che ha ricevuto la responsabilità maggiore di guidare i membri, ma anche tramite l'ascolto e la condivisione dei doni di tutti.

Ogni religioso nel suo Istituto infatti è erede del dono carismatico assunto con la consacrazione e di conseguenza è *corresponsabile* nel custodirlo.

Bibliografia

CANOSSA, M. DI, *Regole dell'Istituto delle Figlie della Carità*, ed. Istituto delle Figlie della Carità, Milano 1978.

Constitutiones generales Ordinis Fratrum Minorum Narbonenses, in *Opera Omnia*, VIII, ed. S. Bonaventurae, [s.l.] 1898, 449-467.

Constitutiones generales Minorum Alexandrinae, in *Cronologia storico-legalis Seraphici Ordinis Fratrum Minorum Sancti Patris Francisci*, I, ed. P. Michael Angelus, Neapoli-Venetis-Romae, 1650-1795, 182-195.

Constitutiones primaevae, ed. S. Ordinis Praedicatorum, Fiesole (FI) 1962.

Costituzioni della Compagnia di Gesù annotate dalla Congregazione Generale 34° & Norme Complementarie approvate dalla medesima Congregazione, ed. Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù, Roma 1997.

Costituzioni e Norme, ed. Congregazione delle Scuole di Carità, Roma 2008.

Regola, Costituzioni generali, Statuti generali dell'Ordine dei Frati Minori, ed. Curia Generale O. F. M., Roma 2010.

AUREL ILIEȘ, A. «Dalla regola dei frati minori alle costituzioni generali», *Commentarium ordinis fratrum minorum conventualium* 108 (2011) 149-162.

BARBAGLIA, L., «Mendicanti, Ordini» in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, V, ed. G. Pelliccia – G. Rocca, Roma 1997, 1163-1212.

DORTEL-CLAUDOT M., «Le strutture di governo e di partecipazione delle congregazioni religiose», *Quaderni di Vita Consacrata*, 10, Milano 1986.

ETZI P., *Attività di governo e prassi della consultazione negli istituti di vita consacrata. Una lettura dei canoni 627 e 127 del Codice di Diritto Canonico*, Roma 2001.

FONZO, L. DI, «Fratini» in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, IV, ed. G. Pelliccia – G. Rocca, Roma 1997, 823-838.

———, «Francescani» in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, IV, ed. G. Pelliccia – G. Rocca, Roma 1997, 464-511.

I duecento anni della Famiglia Religiosa Canossiana, I-II, ed. Figlie della Carità Serve dei poveri, Cuneo 2007.

LESAGE, G., «Capitolo» in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, I, ed. G. Pelliccia – G. Rocca, Roma 1997, 166-176.

LÓPEZ AMAT, A., *La vita consacrata: le varie forme dalle origini ad oggi*, Roma 1991.

MARTIN, J. G., «Regime», in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, VII, ed. G. Pelliccia – G. Rocca, Roma 1997, 1354-1404.

MAYER, M., «Definitori», in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, III, ed. G. Pelliccia – G. Rocca, Roma 1997, 404-408.

MOYA, R. – ROCCA, G., «Ordine religioso» in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, VI, ed. G. Pelliccia – G. Rocca, Roma 1997, 792-796.

REDIGONDA, L. A., «Fratr predicatori» in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, IV, ed. G. Pelliccia – G. Rocca, Roma 1997, 923-970.

SACRA CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM OFFICIUM HISTORICUM, *Venetiarum beatificationis et canonizationis servorum Dei Antonii Angeli et Marci Antonii Cavanis, Fratrum, sacerdotum fundatorum congregationis cler. saec. a scholis charitatis vulgo instituti cavanis. Positio super introductione causae et virtutibus ex officio concinnata*, Romae 1979.

SANNA, A., «Capitoli» in *Dizionario francescano, spiritualità*, ed. E. Caroli, Padova 1983, 129-154.

Storia della Compagnia di Gesù, ed. M. Colpo, Genova 1990.